



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 28/ REGISTRO SETTORE TRIBUTARIO

OGGETTO: Presa d'atto proroga del termine finale di durata delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e sospensione procedimento avviato con deliberazione di G.M. n. 265/2020.

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 29/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTARIO

Viste le leggi regionali n. 18 del 1° marzo 1995, n. 2 dell'8 gennaio 1996 e n. 28 del 22 dicembre 1999 che regolamentano il commercio su aree pubbliche nella Regione Siciliana;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della l.r. 1 marzo 1995, n. 18 che stabilisce *“il commercio su aree pubbliche può essere svolto ...b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana....”*

Visto il d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della direttiva comunitaria n. 2006/123/CE che ha integrato la disciplina contenuta nella l.r. 18/1995;

Vista la l. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

Vista la l. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha riformulato la normativa di cui al d.lgs. 59/2010 escludendo l'applicazione dello stesso alla materia inerente il commercio su aree pubbliche;

Visto l'art. 181 del d.l. n. 34/2020 convertito con modificazione dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, comma 4-bis che recita: *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono*

rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai Registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività", che di fatto prevede il rinnovo delle concessioni di posteggio fino al 31 dicembre 2032;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25/11/2020, che reca, nell'allegato A, le Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020;

Vista la circolare dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive n. 12 del 29/12/2020, recante "Commercio su aree pubbliche. Articolo 181, comma 4-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34", ed in particolare l'ultimo periodo del paragrafo 4, in forza del quale *"le amministrazioni comunali possono avvalersi del differimento dei termini di conclusione del procedimento"*; nonché l'ultimo periodo del paragrafo 5, che chiarisce che *"per il commercio su aree pubbliche si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010"*;

Visto l'art. 5 della Legge regionale n. 6 del 4 marzo 2021, "Disposizioni in Materia di commercio su aree pubbliche" che in particolare al comma 6 prevede *"6. Ai fini del rinnovo della concessione per l'esercizio del commercio in sede fissa e su suolo pubblico oltre che per la somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori sono esentati dall'obbligo di presentazione del DURC."*

Atteso che, in ottemperanza alle citate disposizioni normative, questo Comune con deliberazione di Giunta municipale 265 del 21/12/2020 ad oggetto "Rinnovo concessioni suolo pubblico operatori mercato settimanale in scadenza al 31/12/2020 – Avvio del procedimento con conclusione dello stesso entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, ha avviato il procedimento d'ufficio finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032;

Preso atto che l'art. 26 bis della legge 21 maggio 2021 n.69 di conversione del decreto legge n.41/2021 che prevede *"Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista"*

Verificato che l'art. 1 del D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (in G.U. 18/09/2021, n. 224), ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2021, prorogando la validità delle

concessioni alla data del 31/03/2021, fatte salve eventuali proroghe dello stato di emergenza medesimo;

Valutato che la proroga del termine finale delle concessioni disposta con il recente art.26 bis consente comunque agli operatori del commercio su area pubblica di continuare la propria attività;

Ritenuto di:

- Prendere atto della proroga disposta ex lege del termine finale delle concessioni per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ex art. 26 bis e dichiarare pertanto le stesse concessioni prorogate di diritto;
- Sospendere i procedimenti d'ufficio finalizzati al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, avviati con la deliberazione 265/2020:

Dato atto che questo Comune sta concludendo le verifiche sul possesso da parte dei titolari delle concessioni oggetto di rinnovo ai sensi del comma 4 bis dell'art.181 del Decreto Legge n. 34/2020 di cui in premessa, secondo le prescrizioni delle citate Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico e delle modalità operative approvate dalla Regione Sicilia;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche;

Visto il Decreto legislativo n° 114 del 31/03/1998 e ss. mm.;

Per quanto indicato in premessa;

DETERMINA

1) **di prendere atto** della proroga operante automaticamente in forza dell'art.26 bis della legge 21 maggio 2021 n.69 di conversione del decreto legge n.41/2021 in base al quale alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista;

2) **di dichiarare** le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche prorogate di diritto per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ex art.26 bis succitato;

3) **di sospendere** i procedimenti d'ufficio finalizzati al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, avviati con deliberazione di G.M. 265/2020 non oltre il termine di cui all'art.26 bis ovvero di un ulteriore termine dilatorio stabilito da norma di legge;

4) **di comunicare** ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online dell'Ente, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati;

5) **di dare atto** infine che:

a) è ammesso ricorso davanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione, o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento;

b) il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione d'entrata;

6) La presente determinazione:

- va pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione “Atti Amministrativi L.R. 22/2008”
- va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi;
- va inserita nella sezione Amministrazione trasparente sotto sezione “Provvedimenti”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GIUNTA	IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIANGRILLO CONCETTA *
---	--

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 28/ REGISTRO SETTORE TRIBUTARIO

OGGETTO: Presa d'atto proroga del termine finale di durata delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e sospensione procedimento avviato con deliberazione di G.M. n. 265/2020.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 15 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIANGRILLO CONCETTA *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Il Borgo dei Borghi
2014



2012

Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINA N. 28 / REGISTRO SETTORE TRIBUTARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 1213 DEL 15 ottobre 2021

OGGETTO: Presa d'atto proroga del termine finale di durata delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e sospensione procedimento avviato con deliberazione di G.M. n. 265/2020.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000.

Gangi, li 15/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
GIANGRILLO CONCETTA *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

